



## CONGREGATIO PRO CLERICIS

### RELAZIONE SULLA PRASSI INTERNA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI PRESENTATI A NORMA DELLE FACOLTÀ SPECIALI CONCESSE ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

A otto anni della concessione delle Facoltà Speciali alla Congregazione per il Clero, è possibile offrire uno sguardo complessivo sulla tipologia delle situazioni, la loro provenienza, il numero di casi, già trattati o allo studio, il tempo impegnato per la ‘fase apostolica’, nonché le difficoltà che possono rallentare la conclusione.

Tra le 3 Facoltà, le prime due sono **vere e proprie procedure penali** per imporre la dimissione come pena a seguito di comportamenti delittuosi, gravemente *contra legem* e scandalosi da parte di un chierico. La terza, invece – è importante ribadirlo – non è penale, ma costituisce un modo per intervenire nei confronti di chierici che si sono assentati dall’esercizio del sacro ministero, volontariamente e illecitamente, per un periodo superiore a cinque anni consecutivi, e che si rifiutano di presentare la petizione per essere dispensati dagli obblighi che derivano dagli ordini sacri.

Le Facoltà speciali sono ‘orientate’ a **due scopi principali**: il buon ordine della comunità ecclesiale e il bene del singolo chierico. Quest’ultimo scopo è particolarmente importante, in quanto è sempre l’auspicio della Congregazione che si possa in qualche modo favorire la pacificazione degli interessati, offrire loro un modo di vivere una vita autenticamente cristiana, condurli a riconciliarsi con la realtà che, spesso dolorosamente, è conseguenza delle loro azioni, e reintegrarli pienamente nella comunità ecclesiale. In sintesi, lo scopo anche di questa manifestazione della disciplina ecclesiastica è la salvezza delle anime (cfr. can. 1752 CIC).

**L’applicazione della prime due Facoltà speciali** resta un evento “straordinario”, in quanto esse richiedono che l’Ordinario possa dimostrare l’impossibilità, o la grave difficoltà, di ricorrere ai mezzi ordinari a sua disposizione, vale a dire l’avvio di un processo giudiziale, oppure l’invito al chierico, se debitamente pentito, di presentare al Santo Padre la richiesta di Dispensa. È prassi della Congregazione i venire incontro per quanto possibile agli Ordinari, specialmente quando la risoluzione dei casi ha caratteri di particolare urgenza.

Al riguardo, bisogna dire che **l'istruttoria per la I e la II Facoltà speciale** non è molto diversa da quella di un normale procedimento giudiziale, in quanto bisogna sempre provare sia il delitto stesso che l'imputabilità al chierico, prendendo in considerazione eventuali condizioni, attenuanti o aggravanti, che richiedono o sconsigliano l'erogazione della pena di dimissione. La procedura, però, è meno esigente, in quanto il caso è valutato e dall'Ordinario con due Assessori, prima che l'Ordinario stesso emetta un proprio voto, nella forma di un vero decreto amministrativo, motivato in diritto e fatto (cfr. can. 1720, 2°-3° CIC). In tutte le fasi occorre che sia tutelato il diritto di difesa del chierico, che viene esercitato nella "fase diocesana", sia durante l'interrogatorio all'interessato sia tramite l'accoglienza di eventuali istanze, memoriali e scritti; allo stesso modo, è riconosciuto il diritto di visionare gli atti e di presentare eventuali osservazioni nel momento della 'pubblicazione' canonica dei medesimi documenti.

La **I° Facoltà** considera i delitti di cui ai canoni 1394 e 1395 §§1-2, vale a dire l'attentato matrimonio, il concubinato e i gravi peccati esterni contro il 6° comandamento (cfr. can.1395, §§1-2 CIC); le fattispecie più comuni riguardano il concubinato e diversi altri delitti contro il 6° comandamento, specialmente comportamenti omosessuali, unitamente ad altri delitti compiuti con violenza, o minacce, o pubblicamente. In quest'ultimo caso, la giurisprudenza può aiutare molto a determinare la gravità di alcuni comportamenti, che richiede la dimissione di un chierico, e a precisarne il contenuto. I casi di *graviora delicta* sono invece di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. È la meno frequente tra le 3 Facoltà.

La **II Facoltà** può essere di grande aiuto agli Ordinari. Il Codice di Diritto Canonico indica il tipo di pena che si può erogare per diversi delitti; nello specifico, la dimissione dallo stato clericale è possibile per un numero limitato di essi. La II Facoltà speciale invece permette alla Congregazione per il Clero di arrivare alla dimissione con un procedimento amministrativo penale, imponendo tale pena per violazioni della legge divina o canonica, qualora si accerti la speciale gravità dei fatti e la necessità di rispondere o prevenire lo scandalo, a norma del can. 1399 CIC. Tale Facoltà facilita l'intervento risoluto dell'autorità ecclesiastica nei confronti di comportamenti gravemente contrari alla disciplina ecclesiastica e alla legge morale in genere, ma che ordinariamente non sarebbero passibili di dimissione. Le fattispecie variano molto, ma si può menzionare, ad esempio, l'assenza illegittima e la contumacia di un chierico, il sottrarsi alla giurisdizione o all'autorità legittima del proprio Ordinario, gravi violazioni della disciplina ecclesiastica nell'ambito dei beni temporali, e molti altri comportamenti comuni al giorno d'oggi.

La **III Facoltà speciale** è la più usata in assoluto, e questo fatto è testimonianza del tentativo del Dicastero di venire in aiuto agli Ordinari, che non sanno come agire nei confronti di quei chierici che abbandonano l'esercizio del sacro ministero per vari motivi. Spesso si tratta di sacerdoti – ma anche diaconi – che si sono assentati di

propria iniziativa dall'esercizio del ministero, anche tanti anni fa, e non mostrano interesse a presentare una petizione di Dispensa. La III Facoltà speciale permette all'Ordinario competente – che è sempre quello di incardinazione – di presentare la richiesta a nome dell'interessato, quando sia verificata un'assenza volontaria, illecita, protratta per cinque anni consecutivi. Tale Facoltà permette all'Ordinario di mettere ordine nella situazione del proprio clero, in quanto gli resta una qualche responsabilità canonica – e potenzialmente anche civile – nei confronti di un chierico giuridicamente incardinato nella sua circoscrizione ecclesiastica.

In tali casi, è importante cercare di persuadere il chierico a presentare una petizione volontaria per la **Dispensa**. Qualora si rifiutasse, non si interessasse o non si rendesse disponibile a ultimarne l'istruzione, allora è possibile la richiesta per l'applicazione della III Facoltà speciale, rendendo noto allo stesso chierico il suo diritto di partecipare alla procedura.

Va notato il fatto che, nella vita dei chierici che hanno abbandonato l'esercizio del sacro ministero per **più di cinque anni consecutivi**, spesso si constata anche la presenza di diversi delitti, nonché di altre violazioni della legge ecclesiastica o divina, a volte con particolare gravità. Anche se si potrebbero trattare i fatti delittuosi in un apposito procedimento penale, non va escluso l'uso della III Facoltà speciale, qualora sia verificata la condizione essenziale, cioè l'assenza pluriennale, volontaria e illecita. In tali casi, si procederà comunque a riportare eventuali delitti, per una comprensione completa della situazione umana e disciplinare dell'interessato.

L'**istruzione dei casi** avviene in diocesi, in quanto si tratta di un procedimento dell'Ordinario competente, presentato a questa Congregazione in un secondo momento per la valutazione della possibilità e dell'opportunità di chiederne la conferma in forma specifica al Santo Padre. Tale conferma rende inappellabile la decisione, un tratto caratteristico e fondamentale delle tre Facoltà speciali.

Quando l'**apposito dossier** perviene alla Congregazione, occorre verificare che le procedure siano state eseguite correttamente, che il chierico sia stato avvisato e che gli sia stata data la possibilità di partecipare e di presentare la sua difesa, assistito da un Patrono di fiducia, se del caso. Inoltre, gli atti e l'istruttoria devono essere completi e il momento decisorio svolto correttamente – consultazione con gli Assessori nel caso delle Facoltà I e II. Se manca qualche elemento, se la certezza del delitto e la sua imputabilità al reo non sono stati dimostrati, si chiederà all'Ordinario un supplemento di istruttoria, a volte con direttive specifiche in modo da assicurare un giusto esito. È raro che un caso venga respinto, anche se a volte capita che si cerchi una risoluzione alternativa, per evitare la dimissione di un chierico che potrebbe essere ancora recuperato.

Quando **il caso è accolto**, il chierico viene informato, per il tramite dell'Ordinario, dell'avvio della fase apostolica del procedimento e gli è concessa la possibilità di

presentare alla Congregazione eventuali difese, istanze, memoriali, ecc., entro un tempo perentorio di 30 giorni, prorogati se il caso lo richiede.

In seguito, si prepara un vero decreto amministrativo, penale, nel caso della I e II Facoltà, e comunque motivato, anche nel caso della III. Dopo essere stato esaminato dai Superiori, il caso viene discusso in un'apposita seduta del **Congresso** della Congregazione, al quale sono presenti i Superiori assieme agli Officiali incaricati per i casi allo studio.

Se la decisione di dimettere il chierico e di disporre la perdita dello stato clericale è accolta dai Superiori, il Decreto, debitamente firmato dai medesimi Superiori e munito di sigillo, è **sottoposto al Santo Padre** per il tramite della Segreteria di Stato, per la sua approvazione in forma specifica.

Ricevuta la Decisione del Santo Padre, per comunicare la decisione all'interessato, si prepara l'apposito **Rescritto**, debitamente sottoscritto dai Superiori. Dato che la decisione è confermata in forma specifica dal Papa, la sua efficacia non dipende dal fatto che l'interessato la accolga o meno; l'auspicio è che il chierico dimesso possa trovare con serenità il proprio posto nella comunità ecclesiale, sistemando eventuali situazioni pendenti e riconciliandosi sia con la Chiesa che con la propria storia di vita.

In relazione **alla provenienza e ai numeri** dei casi trattati, si possono offrire i seguenti dati, che rappresentano lo *status quaestionis* presso la Congregazione: dal 2009 al 2015, sono pervenuti alla Congregazione per il Clero 507 casi. A tale numero si possono aggiungere altri 100 casi circa per l'anno 2016. La stragrande maggioranza dei casi sono trattati a norma della III Facoltà. Si constata un aumento graduale dei casi man mano che gli Ordinari e i loro canonisti si rendono conto delle possibilità offerte dalle Facoltà speciali, nonché della loro utilità per affrontare casi altrimenti estremamente difficili.

Le diocesi degli **Stati Uniti d'America** sono quelle più attive nell'avviare i procedimenti, prevalentemente per la III Facoltà speciale; così affrontano la situazione canonica ed ecclesiale di molti chierici che hanno abbandonato l'esercizio del sacro ministero negli anni settanta e ottanta, senza aver presentato la petizione per la Dispensa. Quasi due terzi dei casi finora trattati sono pervenuti dagli Stati Uniti d'America (309 fino a 2015). Un numero molto più esiguo proviene dalle diocesi di Brasile e Colombia (38 e 30 rispettivamente), soprattutto per la I° o la II° Facoltà; si tratta cioè di richieste di dimissione penale per gravi motivi. Una decina di casi è pervenuta da Argentina, Australia e l'Italia, nonché da 22 altre Nazioni. Sono stati rilasciati, all'ultimo aggiornamento, 415 Rescritti a norma delle Facoltà speciali.

Riguardo al **tempo richiesto** per la trattazione di un caso, nella fase diocesana dipenderà molto dalla disponibilità di collaboratori adeguatamente preparati, dalle possibilità di ultimare l'istruzione, etc. Nella fase apostolica presso il Dicastero, si

può arrivare alla Decisione definitiva entro due o tre mesi. Tempi più lunghi si possono verificare qualora si trovasse una soluzione pacifica, o se si deve richiedere un supplemento di istruttoria. Data la complessità e la delicatezza dei casi propriamente penali, la celerità dipenderà dall'urgenza del caso e dalla qualità dell'istruzione iniziale.

Una parola infine sui chierici **Religiosi**. Diversamente dall'ambito delle Dispense, questo Dicastero non ha la competenza per chiedere al Santo Padre di dispensare i chierici religiosi dai voti religiosi, nel contesto dell'applicazione delle Facoltà speciali. Tuttavia, gli Ordinari religiosi possono ricorrere a tali Facoltà dopo aver provveduto alla dimissione del membro dall'Istituto. È chiaro che converrebbe realizzare un unico processo, in modo che, dopo aver avuto la conferma dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica relativamente alla dimissione dall'Istituto, si possa procedere con la procedura per l'applicazione dell'apposita Facoltà speciale. Le due Congregazioni stanno lavorando a un progetto di collaborazione in tal senso.